



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

Prot. 2325.U/2020
del 5/8/2020

DECRETO DI NOMINA DEL GIUDICE DI PACE SUPPLENTE

PER L'UFFICIO DI MACOMER

Il Presidente del Tribunale:

premesso che nell'ufficio del G. di Pace di Macomer, a fronte di una pianta organica di 1 magistrato, presta attualmente servizio un solo GOP, il dott. Roberto Achille Mastandrea, il quale sarà collocato in pensione a partire dal 16-8-2020;

rilevato che con l'ordine di servizio del 24.2.2020 si era provveduto alle esigenze di corretto funzionamento del detto Ufficio in relazione alla competenza relativa alla convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri adottati dal questore, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione, e relativi agli stranieri ospitati nel CPR di Macomer, attraverso la supplenza, in caso di incompatibilità o impedimento del dott. Mastandrea, dei G.O.P. dott.sse Maria Carla Cadoni e Anna Rita Serra, in servizio nell'Ufficio del G. di pace di Oristano, che avevano prestato il loro consenso;

rilevato che il provvedimento ultimo di supplenza del 24 febbraio 2020 era relativo solo ad impedimenti o sostituzioni occasionali ed ha avuto un'applicazione effettiva, per quanto noto, di una sola giornata di lavoro (relativamente ad una incompatibilità del giudice titolare) e trattasi comunque di istituto diverso da quello in esame, trattandosi nel caso specifico di supplenza per una situazione di vacanza continuativa;

considerato che, presentandosi una grave situazione di criticità dell'ufficio, stante l'urgenza dei provvedimenti per i quali lo stesso è competente, è stato promosso interpello esteso a tutti i GOP (con atto del 27.7.20) per acquisire disponibilità alla destinazione in supplenza di magistrati onorari (anche per il settore civile e penale), al quale hanno risposto le dott.sse Maria Carla Cadoni e Anna Rita Serra e i dottori Giuseppe Accardi e Mariano Zurrida, tutti in servizio all'Ufficio del Giudice di Pace di Oristano, manifestando la loro indisponibilità;

ritenuto che, stante il periodo feriale e l'urgenza dell'incombente, non è stato possibile avere la contemporanea presenza di tutti i giudici al fine di meglio valutare in una apposita riunione altre possibili condivise soluzioni, così come avere conoscenza di eventuali domande di trasferimento da parte di altri giudici di pace del distretto eventualmente interessati alla sede di Macomer;

osservato che in punto di supplenze/applicazioni negli uffici del G. di Pace valgono attualmente l'art. 14 del Dlgs n. 116/2017 e i disposti sub artt. 9, 10) e ss. della circolare sulle tabelle degli uffici del G. di pace per il triennio 2018/2020, prevedendo in particolare il disposto sub art.9 circolare cit. (qui di interesse) che: *"nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza, o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario"*, con le modalità e i limiti previsti;

ritenuto che, alla stregua di quanto più sopra anticipato, si versi in ipotesi di vacanza dell'ufficio del Giudice di Pace di Macomer, per la quale occorre provvedere con l'istituto della supplenza, non essendo previsto, allo stato, il completamento o l'integrazione dell'organico dell'ufficio di Macomer e che si deve provvedere con urgenza;

considerato che, dovendosi prendere atto della indisponibilità alla supplenza manifestata da tutti i magistrati onorari, non ci si può riferire ai criteri di cui all'art. 10, comma 4, lett. a), b) e c), del Dlgs 116/2017 ovvero sia a:

a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;

b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio;

c) collocazione in graduatoria di ammissione al tirocinio;

bensì a quello di cui all'**art. 10 comma 5 del citato decreto**:

5. *In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.*

rilevato che la dott.ssa Maria Carla Cadoni vanta maggiore anzianità di servizio in quanto nominata con DM 7.8.2001, il dott. Giuseppe Accardi è stato nominato con DM 3.7.2002, mentre i dottori Anna Rita Serra e Mariano Zurrída sono stati entrambi nominati con D.M. 19.6.2003;

rilevato altresì che il dott. Mariano Zurrída ha fatto pervenire certificazione medica che attesta una patologia che potrebbe mettere il predetto a rischio specialmente in relazione alla partecipazione alle udienze di convalida presso il CPR, considerata l'attuale e possibile futura situazione legata alla diffusione del COVID 19, così che si reputa di dover esonerare lo stesso dalla supplenza in discussione;

rilevato che pertanto, una volta esonerato il dott. Zurrída, la dottoressa Serra e il dott. Accardi sono i giudici meno anziani;

ritenuto che per entrambi non ostante, sotto il profilo attitudinale ed organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella assegnazione;

ritenuto che i carichi di lavoro dei predetti GOP nell'ufficio di provenienza sono compatibili con la supplenza, solo se suddivisa tra i due ;

ritenuto, dunque, che la supplenza vada disposta per tutti gli affari, a rotazione, secondo il criterio dell'ordine alfabetico di cognome per singola udienza fissata o per singolo fascicolo, a seconda delle necessità e con la possibilità di sostituzione reciproca in caso di impedimento o incompatibilità, con la sola esclusione dei procedimenti penali che verranno trattati dalla sola dottoressa Serra, considerato che il dott. Accardi è esonerato dal penale anche nell'ufficio di Oristano;

ribadita la necessità e l'urgenza di garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio del G. di Pace di Macomer, ufficio che - per i carichi di lavoro, specialmente con riferimento all'impegno richiesto per le convalide dei provvedimenti di espulsione degli stranieri e alle loro proroghe - non può essere condotto da un solo GOP;

interpellati tutti i giudici di pace di Oristano che non hanno avanzato osservazioni:

P.Q.M.

visti gli artt. 14 d. Lvo 116/2017 e 9 e ss. della circolare sulle tabelle degli uffici del Giudice di Pace per il triennio 2018/2020 (P. n. 10668-2018 del 15 giugno 2018-delibera 13 giugno 2018):

DESTINA IN SUPPLENZA

all'Ufficio del Giudice di Pace di Macomer, a far data dal 16-8-2020 e per la durata di mesi sei, eventualmente prorogabili;

i dott.ri Anna Rita Serra e Giuseppe Accardi, in servizio presso il Giudice di Pace di Oristano, per le funzioni civili e penali e per quelle relative alla convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri adottati dal questore, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione, ed altri provvedimenti relativi agli stranieri ospitati nel CPR di Macomer GOP, con possibilità, per tale ultimo incumbente, di svolgere le udienze anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto della normativa vigente e previo il preventivo consenso espresso di tutte le parti interessate e dei Difensori, attese anche le attuali esigenze derivanti dalla diffusione del COVID 19 (preso atto della disponibilità di tutti i soggetti interessati all'attivazione del collegamento)

DICHIARA

stante l'urgenza anche in relazione alle procedure di convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri assegnate all'ufficio e salvo diversa futura determinazione all'esito di acquisizione di eventuali future disponibilità, l'efficacia immediata, siccome immediatamente esecutivo, del presente provvedimento, che sarà comunicato a tutti i magistrati onorari (in servizio in questo Tribunale e negli Uffici del G. di Pace di Oristano e Macomer), al Presidente della Corte di Appello e al Consiglio Giudiziario di Cagliari - sezione autonoma per la

Magistratura Onoraria, per il prescritto parere e per il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura ed eventuali altri organi superiori.

Si provvederà separatamente alla relativa variazione tabellare.

Si comunichi anche, per opportuna conoscenza, ai Magistrati Collaboratori per il Coordinamento dei Giudici di Pace, al Procuratore della Repubblica in sede e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano anche per la diffusione agli altri Consigli degli Ordini Forensi della Regione.

Oristano, 5 agosto 2020.

IL PRESIDENTE VICARIO

Carla Altieri

